



CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2022

EMISSIONE DELLE NOTA DI CREDITO IN CASO DI FALLIMENTO DEL CLIENTE

Il c.d. "Decreto Sostegni-bis" ha ripristinato la disposizione che, in caso di mancato pagamento della fattura a seguito di procedure concorsuali del cliente (fallimento, concordato preventivo e fallimentare, liquidazione coatta) consente al cedente dei beni / prestatore del servizio di emettere la nota di variazione in diminuzione (nota di credito) a partire dalla data in cui il cliente è assoggettato alla procedura, ma, attenzione, **solo per le procedure concorsuali aperte dal 26/05/2021.**

Si ricorda che relativamente alle procedure concorsuali aperte prima del 26/05/2021 vige la vecchia norma secondo la quale la nota di credito si può emettere solo a chiusura definitiva della procedura stessa.

La data di cui sopra (26/05/2021) ha valenza anche per quanto segue:

- procedure aperte ante 26/05/2021, per emissione della nota di credito è previsto l'obbligo di insinuazione al passivo della procedura
- procedure aperte dal 26/05/2021, per emissione della nota di credito NON è previsto l'obbligo di insinuazione al passivo della procedura

NB: L'emissione della nota di variazione è subordinata al fatto che in relazione all'operazione sia stata emessa fattura, è pertanto esclusa l'emissione della nota di variazione nell'ipotesi di operazioni documentate mediante documento commerciale (ex scontrino / ricevuta fscale).

ATTENZIONE – IMPORTANTE - TERMINI PER L' EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO

La nota di credito, pena la possibilità di emissione, deve essere emessa non prima della data di apertura della procedura (es. sentenza di fallimento) e NON OLTRE il 31/12 dell'anno in cui si è aperta la procedura (anno n). Eventualmente si può emettere fino al massimo al 30/04/n+1 cioè la data termine di invio della dichiarazione iva relativa all'anno n. Superato quest'ultimo termine non sarà più possibile emettere la nota di credito neppure tramite invio di una dichiarazione iva integrativa.

NB: la nota di credito deve essere emessa per il totale del credito vantato verso cliente, scorpendo base imponibile e iva (non è ammesso emettere note di credito per la sola iva)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

INVIO DATI AL STS: RIPRISTINATA LA PERIODICITÀ SEMESTRALE PER IL 2022

Con la pubblicazione sulla G.U. di uno specifico Decreto:

- oltre a confermare l'annunciata proroga all'8.2.2022 del termine di invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie del secondo semestre 2021;
- è stata "ripristinata" la periodicità semestrale di invio dei dati che pertanto trova applicazione anche per le spese sanitarie 2022.

Scadenze degli invii relativi al 2022

** entro il 30.9.2022 per le spese sostenute nel primo semestre 2022;

** entro il 31.1.2023 per le spese sostenute nel secondo semestre 2022

Per il momento nel 2023 resta la periodicità mensile

COMUNICAZIONE LAVORI OCCASIONALI E PROCACCIATORI D'AFFARI

Rapporti con procacciatori d'affari che erogano saltuariamente anche dei compensi per "segnalazione occasionale di clientela".

Tali rapporti non rientrano nell'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro. Come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021, per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

Sul punto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella Nota 11.1.2022, n. 29 ha precisato, in particolare, che l'adempimento in esame va effettuato con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c. vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR.

Nel caso di specie, i rapporti non sono inquadrabili nell'ambito del lavoro autonomo e pertanto l'obbligo di comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro non sussiste.

In particolare, le "segnalazioni occasionali di clientela" rappresentano "attività commerciali non esercitate abitualmente" rientranti nell'ambito della lett. i) del citato art. 67. L'esonero dall'obbligo comunicativo è stato confermato anche dall'INL nella Nota 27.1.2022, n. 109.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE - CHIARIMENTI

Come noto dall'1.1.2022 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un'unica soluzione in contante d'importo pari o superiore a € 1.000.

** è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi.

** è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 1.000 in modalità congiunta contanti / assegni / carte di credito etc , purché:

- il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 1.000;
- oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;

** a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 1.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:

- il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 1.000;
- oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;

REGIME SANZIONATORIO

Il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevede che per le violazioni commesse a decorrere dall'1.1.2022 sia pari a € 1.000 con massimo di € 15.000

FINANZIAMENTI SOCI E ACCERTAMENTO

Ordinanza Corte Cassazione 17.1.2022, n. 1151

È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti della società qualora i soci abbiano effettuato finanziamenti "in modo sistematico e progressivo", non giustificati considerata la ridotta capacità finanziaria degli stessi.

Nel caso di specie l'Ufficio ha ritenuto che la disponibilità degli "ingenti" importi versati dai soci (in contanti) derivassero da ricavi "in nero".



LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO (ELIMINATO L'AGGIO DELLA RISCOSSIONE)

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento relativa a carichi affidati dall'Ente creditore all'Agente della riscossione **a decorrere dall'1.1.2022**.

Nella nuova cartella non è più evidenziato l'aggio, in quanto tale onere a carico del debitore è stato eliminato dalla Finanziaria 2022 a decorrere dalle cartelle emesse dal 01/01/2022.

Per le cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31.12.2021, ancorché notificate al contribuente successivamente, l'aggio resta dovuto nella misura del 3% in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica e del 6% in caso di pagamento oltre tale termine.

DECRETO SOSTEGNI-TER - DL. 4/2022

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" - Art. 15

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- ** operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- ** non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- ** è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- ** è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- ** non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI** non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- ** non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- ** è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.